

N. R.G.E. 1480/2021



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III

Nella procedura esecutiva n. 1480 /2021 R.G.E. contro
e

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza *ex art. 624 bis* depositata dal creditore procedente;

rilevatane la tempestività;

vista l'adesione del creditore intervenuto;

ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione, presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

p.q.m.

DISPONE la sospensione della procedura esecutiva fino a 27/04/2026;

DISPONE, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c., che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

AVVISA le parti che:

- la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

INVITA il delegato a depositare una nota delle proprie competenze maturate fino ad oggi;



DISPONE che il delegato restituisca le eventuali cauzioni già pervenute ma, per il momento, non chiuda il conto corrente della procedura.

Si comunichi

Milano, 12/11/2025

Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci

